

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

Via Giulini n. 15
22100 COMO

Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020

DETERMINAZIONE N. 137/2021 DEL 05.08.2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio di smaltimento dei filtri della torre di raffreddamento smontata dallo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo Casate e demolita, previa analisi di classificazione

N. CIG Z423279CA5

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),


CONSIDERATO

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che nel novero dei servizi pubblici locali gestiti da CSU di cui sopra rientra lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, sito in Como, in via Virgilio n. 16;

che al fine di provvedere alla gestione dello Stadio del Ghiaccio di cui sopra è emersa la necessità di acquisire ed affidare la fornitura di una nuova torre di raffreddamento per sostituire quella esistente, ormai vetusta ed inutilizzabile;

che con determina n. 112/2021 del 12.07.2021, CSU, a seguito dell'esperimento della relativa procedura di affidamento diretto, ha aggiudicato, in pendenza delle verifiche di legge, ad ACEL s.r.l., C.F. 00882300346, con sede in Parma, in via Righi n. 9, la fornitura di una torre di raffreddamento per lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, per l'importo offerto in sede di gara pari ad € 20.500,00, oltre ad Iva di legge;



che sempre con la determina n. 112/2021 del 12.07.2021, CSU ha disposto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 c. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e dell'art. 32 commi 13 e 8 del Dlgs. n. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione della fornitura di cui sopra;

che con determina n. 130/2021 del 23.07.2021, CSU ha affidato a M.I.G. Montaggi s.r.l., C.F. 04311490165, con sede in CASAZZA (24060 BG), in via Delle Industrie n. 52, il servizio di smontaggio della vetusta torre di raffreddamento allora esistente presso lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate e di montaggio della nuova torre di raffreddamento per l'importo di € 4.800,00, oltre Iva di legge;

che con determina n. 131/2021 del 27.07.2021, CSU ha altresì affidato ad AUTOTRASPORTI RADICE s.n.c. DI RADICE CARLO E NICOLA ENRICO, C.F. 00303950125, con sede in BUSTO ARSIZIO (21052 VA), in via ANDREA COSTA n. 28/A, il servizio di sollevamento della vetusta torre di raffreddamento con carico su veicolo per la rottamazione e di successivo scarico della nuova torre dal corriere con relativo sollevamento e posizionamento della stessa presso lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate per l'importo di € 960,00, oltre Iva di legge;

che con determina n. 132/2021 del 27.07.2021, CSU ha inoltre affidato a BI – METAL s.r.l.s., C.F. 08617840965, con sede in Legnano (20025 MI), in via Pablo Picasso n. 2/C, il servizio di demolizione della torre di raffreddamento smontata dallo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, per l'importo di € 500,00, oltre Iva di legge

che sempre al fine di provvedere allo smaltimento della torre di raffreddamento smontata e demolita, è emersa la necessità di acquisire ed affidare il servizio di smaltimento dei filtri della predetta torre, previa analisi di classificazione dei medesimi;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato l'operatore economico A2A RECYCLING s.r.l., C.F. 08436120151, con sede in NOVATE MILANESE (20026 MI), in via FRATELLI BELTRAMI n. 50/52, quale operatore economico competente ad eseguire il servizio di cui sopra;

che l'offerta di tale servizio da parte di A2A RECYCLING s.r.l. risulta congrua ed idonea;

considerato che ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio di cui sopra;

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di A2A RECYCLING s.r.l. prot. INAIL n. 27804599 avente scadenza in data 10.10.2021 ed esito regolare;



ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021;

DETERMINA

di aggiudicare ad **A2A RECYCLING s.r.l.**, C.F. 08436120151, con sede in NOVATE MILANESE (20026 MI), in via FRATELLI BELTRAMI n. 50/52, il servizio di smaltimento dei filtri della torre di raffreddamento smontata dallo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo Casate e demolita, previa analisi di classificazione dei medesimi filtri, servizio come dettagliatamente indicato nel relativo Modulo d'Ordine, per l'importo di **€ 500,00 (cinquecento/00)**, oltre Iva di legge;

che la fattura relativa al servizio di cui sopra verrà liquidata mediante visto del Direttore Tecnico;

che A2A RECYCLING s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che A2A RECYCLING s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione del contratto stipulato con A2A RECYCLING s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO

Geom. Orlando Ventimiglia

